

ATTO N. DD 5267

DEL 11/10/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 309

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, articolo 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto “Impianto fotovoltaico di potenza 9987 kWp localizzato in Comune di Cumiana in Strada Marsaglie, zona Cascina Boria”, presentato da Juwi Development 03 S.r.l..

Premesso che:

l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

al comma 7 del suddetto articolo 27-bis è sancito, in particolare, che *“la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”*;

al comma 7-bis del medesimo articolo 27-bis si specifica inoltre che *“qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo”*;

l'articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA;

con riferimento ai suddetti procedimenti di VIA inerenti a progetti di competenza regionale, l'art. 6, comma

1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. individua quali autorità competenti, oltre alla stessa Regione Piemonte, le Province ed i Comuni e assegna loro la competenza su differenti tipologie di progetti: alle Province e alla Città metropolitana di Torino spetta la competenza sui progetti elencati agli allegati A2 e B2 della citata L.R..

Preso atto che:

con trasmissione pec in data 22/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 144129/2022, il sig. Daniele Moriconi, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Juwi Development 03 S.r.l. con sede legale in Verona, via Sommacampagna n. 59/D, C.F./P.IVA n. 04596770232, ha trasmesso alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali di questo Ente istanza per l'avvio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 relativamente al progetto in oggetto rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 alla L.R. 40/1998: *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183”* e non ricadente, neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette;

l'iniziativa in oggetto è stata oggetto di precedente procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. conclusasi con D.D. n. 2447 del 19/5/2021 di assoggettamento del progetto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

con nota pec in data 22/4/2022, acquisita agli atti con prot. n. 53114/2022, Juwi Development 03 S.r.l. ha perfezionato la documentazione già depositata presentando alla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questo Ente la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio del nuovo impianto fotovoltaico in oggetto;

in sintesi il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra in corrispondenza di un'area classificata agricola coltivata a prato del Comune di Cumiana di superficie pari a 16,7 ettari e prevede l'installazione di un totale di n. 17.524 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 570 Wp per una potenza nominale di picco complessiva pari a 9.987 kWp; l'impianto di rete per la connessione, definito a cura di e-distribuzione S.p.A. e da realizzare in cavo interrato sotto strade pubbliche, prevede la realizzazione di una linea MT dedicata in uscita dalla cabina primaria AT/MT posta in comune di Piossasco, regione Combe;

Dato atto che:

la presentazione della predetta domanda di VIA ha determinato l'attivazione della procedura di coordinamento disciplinata all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ciascuno dei quali da riportare allo specifico endoprocedimento di coordinamento ed alle singole competenze come di seguito schematizzato:

- Giudizio di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con approvazione del Piano preliminare delle Terre e Rocce da Scavo - Città metropolitana di Torino, F.S. Valutazioni Ambientali;

- Autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017 - Comune di Cumiana con parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Nulla osta in materia di vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- Compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. n. 447/1995 - Comune di Cumiana;
- Parere in materia sanitaria ex D.P.R. n. 447/1998 - Azienda Sanitaria Locale TO3;

- Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 383/2003 - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell' Atmosfera;
- Titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Comune di Cumiana;
- Nulla Contro Demanio Militare - Comando Militare Esercito Piemonte;
- Nulla Osta ai sensi dell'art. 56, c. 3 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. - Ministero per lo Sviluppo Economico;
- Nulla Osta in ordine alle interferenze con la viabilità di competenza ANAS ex D.Lgs. n. 285/2003 e s.m.i. - ANAS S.p.A.;
- Nulla Osta in ordine alle interferenze con la viabilità comunale ex D.Lgs. n. 285/2003 e s.m.i. - Comune di Cumiana e Comune di Piovascico;
- Nulla Osta per interferenze con infrastrutture Terna – Terna Rete Italia S.p.A.;
- Nulla Osta per interferenze con infrastrutture e-distribuzione – e-distribuzione S.p.A.;
- TICA: benessere tecnico relativamente alle opere per la connessione alla rete elettrica – e-distribuzione S.p.A.;
- Nulla Osta linea elettrica ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 23/1984 – Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
- Concessione ai fini dell'attraversamento di beni del demanio idrico ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R 2004 – Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;

con nota prot. n. 3546 del 12/01/2022 è stata avviata la verifica documentale preliminare prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con successiva nota prot. n. 31212 del 2/3/2022 l'Ufficio competente ha dato avvio al procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. avendo altresì già provveduto in data 28/2/2022 a pubblicare l'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione di progetto è rimasta a disposizione per la consultazione da parte del pubblico interessato e, a seguito del periodo di pubblicazione e alla data odierna, non sono pervenute osservazioni;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA della Città metropolitana già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999 e che, tra gli altri, vede la partecipazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA Piemonte);

in data 21/4/2022 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi a seguito della quale, con apposita nota prot. n. 63393 del 11/5/2022 è stata formalizzata al proponente apposita richiesta di integrazioni progettuali;

in data 10/6/2022 la Società proponente ha trasmesso la documentazione progettuale di riscontro alle richieste integrative ed in data 18/7/2022 si è svolta la Conferenza di Servizi simultanea convocata in via decisoria e finalizzata all'esame finale della documentazione di progetto e riferita alla totalità dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati richiesti alla piena attuazione dell'intervento in progetto;

Rilevato che:

Dal punto di vista amministrativo

Nel corso dell'istruttoria sono giunti i seguenti pareri e contributi ambientali agli atti:

- nota della Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale prot. n. 82715 del 4/7/2022;
- parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 13985 del 12/7/2022;
- relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte trasmessa con nota prot. n. 68913 del 27/7/2022;

Inoltre, in data 18/7/2022, in sede di riunione conclusiva della Conferenza di Servizi convocata in via decisoria, il rappresentante del Comune di Cumiana ha espresso parere favorevole in ordine a:

- autorizzazione paesaggistica ex D.P.R. n. 31/2017 dell'intervento in oggetto;
- compatibilità dell'iniziativa medesima con la zonizzazione acustica comunale ex L. n. 447/1995 come da verbale prot. n. 95599 del 18/7/2022 agli atti del procedimento;
- misure di compensazione ambientale/territoriale proposte dal proponente;
- previsione progettuale relativa al ripristino dello stato dei luoghi da attuarsi a cura del proponente a seguito della dismissione dell'impianto;

Nei corso dei lavori della Conferenza si è dato inoltre atto che il parere in materia sanitaria di competenza dell'ASL TO 3 è da intendersi espresso in senso favorevole, risultando il soggetto in questione invitato e non intervenuto alla Conferenza di Servizi simultanea;

Il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato con D.D. n. 5234 del 10/10/2022 (**Allegato B**) è parte integrante e Sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale e comprende o sostituisce gli ulteriori titoli abilitativi comunque denominati necessari alla realizzazione e alla messa in esercizio del progetto come sopra individuati ed in particolare:

- Titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- Nulla Contro Demanio Militare;
- Nulla Osta ai sensi dell'art. 56, c. 3 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i.;
- Nulla Osta in ordine alle interferenze con la viabilità di competenza ANAS ex D.Lgs. n. 285/2003 e s.m.i.;
- Nulla Osta in ordine alle interferenze con la viabilità comunale ex D.Lgs. n. 285/2003 e s.m.i.;
- Nulla Osta per interferenze con infrastrutture Terna Rete Italia S.p.A.;
- Nulla Osta per interferenze con infrastrutture e-distribuzione S.p.A.;
- TICA: benessere tecnico relativamente alle opere per la connessione alla rete elettrica;

Come stabilito nell'ambito della D.D. n. 5234 del 10/10/2022 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., obbligatoriamente prima dell'avvio dei lavori, il proponente ovvero l'effettivo proprietario del nuovo elettrodotto di connessione in progetto è tenuto inoltre a:

- dare attuazione agli obblighi connessi al T.U. n. 1775/1933 e alla L.R. n. 23/1984 inerenti alla denuncia impianto di connessione alla rete elettrica;
- conseguire la formalizzazione della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex L.R. n. 20/2022 e L.R. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R 2004 per l'attraversamento dell'alveo del T. Chisola da parte dell'elettrodotto;
- acquisire il provvedimento autorizzativo di competenza ANAS S.p.A. (Titolo II del Codice della Strada) per la posa dell'elettrodotto in corrispondenza della S.S. 589 "dei Laghi di Avigliana" e, se del caso, in funzione da quanto potrà essere stabilito da ANAS S.p.A., attendere l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti Uffici.

Il presente provvedimento ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 comprendente il giudizio di compatibilità ambientale costituisce inoltre approvazione del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” ai sensi dell’art. 24, c. 3 del D.P.R. n. 120/2017 di cui all’elaborato progettuale predisposto dal proponente ed espressamente richiamato all’elenco elaborati approvati con il provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;

Dal punto di vista tecnico e ambientale

La Relazione finale dell’OT per la VIA parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (**Allegato A**) nelle Valutazioni sintetiche e conclusioni rileva che:

- *Le opere in progetto risultano essere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e altresì ricomprese all’allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.*
- *L’impianto fotovoltaico in progetto consentirà di produrre una discreta quota di energia elettrica da fonti rinnovabili pur non ricadendo in alcuna delle aree e siti cosiddetti non idonei di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 e al D.M. 10/09/2010.*
- *Sono state adottate specifiche soluzioni progettuali allo scopo di impedire la perdita di fertilità del suolo e il decremento della qualità paesaggistica e ambientale del sito.*
- *La siepe perimetrale a composizione mista arborea-arbustiva con funzione di mascheramento è stata modificata nel corso dell’istruttoria al fine di incrementarne la naturalità e altresì di garantire un migliore inserimento ambientale dell’impianto come richiesto.*
- *Rispetto al corridoio ecologico individuato dal PTC2 l’impianto con i previsti accorgimenti tecnico-progettuali ed interventi di mitigazione e attraverso la realizzazione di una siepe arborea-arbustiva lungo tutto il perimetro dell’impianto rappresenta oltretutto un’opportunità di riqualificazione ambientale di un’area attualmente caratterizzata da una scarsa variabilità ecosistemica. Nel merito si ritiene che l’iniziativa in progetto con i dovuti accorgimenti tecnici-progettuali e gestionali possa incrementare la diversificazione ambientale rispetto allo stato di fatto a vantaggio della biodiversità del sito. La realizzazione di una recinzione sollevata da terra consentirà il transito della piccola fauna; inoltre, in considerazione dell’ampia superficie occupata, si ritiene necessario che in sede di attuazione dei lavori vengano ricreati habitat favorevoli all’insediamento della microfauna.*
- *I moduli fotovoltaici saranno fondati esclusivamente su pali metallici infissi nel terreno con macchina battipalo (o avvitalpalo) in assenza di qualsiasi tipo di struttura o basamento in cls; ciò consentirà, in fase di dismissione, di riportare il sito all’uso originario.*
- *La cabina di consegna ENEL è stata modificata al fine di mitigare gli effetti di alterazione del paesaggio e di renderla maggiormente attinente all’architettura circostante.*
- *Dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell’iniziativa.*
- *Non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l’autorizzazione richiesta.*
- *Dalle risultanze dell’istruttoria condotta non sono prevedibili impatti significativi e negativi sulle diverse componenti ambientali interferite.*

Pertanto, per il progetto in oggetto, sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione II della medesima Relazione dell’OT.

Considerato che:

nella predetta seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 18/7/2022 sono stati acquisiti i titoli abilitativi ed è stato definito il cronoprogramma di massima relativamente ai titoli da conseguire successivamente; in tale sede la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito favorevole all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ed è stato espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico disciplinato all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa;

Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- i pareri e contributi acquisiti agli atti del procedimento;
- i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi;
- la Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 28/2001 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- la L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
- la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98" e s.m.i.;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi prendendo atto delle risultanze favorevoli della seduta Decisoria del 18/7/2022 per le componenti ambientali e, conseguentemente, di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la compatibilità ambientale dell'intervento relativamente al progetto "*Impianto fotovoltaico di potenza 9987 kWp localizzato in Comune di Cumiana in Strada Marsaglie, zona Cascina Boria*", presentato da Juwi Development 03 S.r.l. e localizzato nel Comune di Cumiana, per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Relazione finale dell'OT per la VIA (**Allegato A**), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 18/7/2022 e conseguentemente di emanare a favore del proponente Juwi Development 03 S.r.l. con sede legale in Verona (VR), via Sommacampagna n. 59/D, P.IVA n. 04596770232, il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente al predetto progetto e alle relative opere annesse e connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;

3) di dare atto che la D.D. n. 5234 del 10/10/2022 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. già rilasciata dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questo Ente per la costruzione e l'esercizio del nuovo impianto fotovoltaico in oggetto è allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

4) di prendere atto che sulla base di quanto richiamato nell'ambito della citata D.D. n. 5234/2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

5) di dare atto che l'endoprocedimento di coordinamento finalizzato al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale costituisce altresì approvazione del Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ex art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 120/2017 e s.m.i. e assorbe il seguente parere ambientale allegato al presente provvedimento (**Allegato C**):

- parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 13985 del 12/7/2022;
- 6)** di stabilire che in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di VIA ha efficacia temporale per **anni cinque** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- 7)** di dare atto che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, titoli abilitativi ed assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e compresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore ed indipendentemente da quanto stabilito al punto 6) e decorre anch'essa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 8)** ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'Allegato A, Sezione II - Parte A, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;
- 9)** le "condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
- 10)** i titoli abilitativi da conseguire, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., successivamente e direttamente presso le Autorità preposte al relativo rilascio, come richiamati in premessa ed elencati nel dispositivo della D.D. n. 5234/2022 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dei lavori e dovranno essere trasmessi, una volta acquisiti, alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera e alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente;
- 11)** il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi da rilasciare successivamente alla presente determinazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute;
- 12)** di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11/10/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

*Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e
della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.*

“Impianto fotovoltaico di potenza 9987 kWp localizzato in Comune di
Cumiana in Strada Marsaglie, zona Cascina Boria”

Proponente: JUWI DEVELOPMENT 03 S.r.l.
Comune: Cumiana

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO PER LA VIA

SEZIONE I

1. Quadro di riferimento progettuale

1.1 - Ubicazione e finalità del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile all'interno di un'area a destinazione agricola del territorio del Comune di Cumiana già accessibile dalla viabilità esistente e caratterizzata dalla presenza di alcune case e cascinali sparsi. Nello specifico l'opera interessa un areale pianeggiante posto lungo Strada Marsaglie a sud-est del centro abitato, oggi caratterizzato dalla presenza di prati sfalciati. Si segnala inoltre che l'area di progetto è attraversata in direzione sud-nord da una linea elettrica aerea di Alta Tensione di Terna Rete Italia S.p.A. e in direzione est-ovest da una linea di Media Tensione di e-distribuzione S.p.A..

L'intervento prevede di impegnare una superficie lorda totale di 16,07 ettari con un ingombro lordo dei moduli di 44.900 mq. Il collegamento dell'impianto in progetto alla rete elettrica esistente avverrà a mezzo di un nuovo elettrodotto interrato sotto strada ed esteso tra la nuova cabina di consegna in Via Marsaglie e la Cabina Primaria Enel sita in Regione Combe del Comune di Piossasco.

Le opere in progetto sono descritte nell'ambito degli elaborati progettuali espressamente richiamati e approvati con la D.D. n. 5234 del 10/10/2022 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.. Di seguito si propone una breve sintesi del quadro progettuale.

1.2 - Opere in progetto

L'impianto sarà costituito da n. 17.524 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 570 Wp/cad. installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione est-ovest. Essi saranno suddivisi in 674 stringhe da 26 moduli ciascuna, collegate complessivamente a 36 inverter da 225 kW distribuiti all'interno del campo per la conversione da corrente continua a corrente alternata. Gli inverter saranno collegati a due power station, entrambe con potenza di 4500 kW, organizzati in numero di 18 inverter per ciascuna power station. I tracker saranno caratterizzati da pali di sostegno e trave trasversale, con sistema di movimentazione alimentato tramite un piccolo modulo fotovoltaico posto sulla struttura medesima: i singoli pali di sostegno saranno direttamente infissi nel terreno senza alcuna opera di fondazione.

Il campo fotovoltaico sarà organizzato in 4 blocchi principali tra loro separati anche in funzione della necessità di preservare la fascia di rispetto propria della linea elettrica AT esistente.

La connessione della nuova utenza MT autoproduttore sarà realizzata mediante la costruzione di una nuova cabina di consegna utenza MT posta sul perimetro dell'impianto e collegata alla Cabina Primaria esistente in Comune di Piossasco a mezzo di una nuova linea di connessione dedicata in cavo cordato MT 15 kV posta sotto strada.

I moduli fotovoltaici in progetto presenteranno, quando in posizione orizzontale, un'altezza da

terra di circa 1,62 m; in posizione di massima inclinazione, pari a 55°, presenteranno un'altezza massima da terra di circa 2,56 m. Le strutture di sostegno fondate sui pali infissi nel terreno saranno distanziate da un interasse di circa 4,7 m.

L'impianto sarà delimitato da una recinzione perimetrale metallica di altezza massima pari a circa 2,00 m anch'essa ancorata al suolo con pali infissi nel terreno senza fondazioni in cls e caratterizzata da una luce da terra estesa a tutto il perimetro e di altezza minima pari a 20 cm al fine di consentire la mobilità della fauna minore. Al fine di conseguire un migliore inserimento ambientale dell'opera, esternamente alla recinzione in progetto, è prevista la realizzazione di una fascia a verde di profondità pari ad almeno 8 m mediante la piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone ed in particolare di esemplari di: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Sorbus aucuparia*, *Crataegus monogyna*, *Spartium junceum*, *Cornus sanguinea*, *Cornus mas*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Berberis vulgaris*. La presente nuova fascia arborea ed arbustiva avrà estensione lineare pari a circa 2000 m e sarà caratterizzata da un sesto di impianto irregolare, variabile da 1 a 2 metri relativamente alle specie arbustive e di 5 metri per le specie arboree. In totale si impiegheranno circa 360 alberi di altezza variabile tra 120 e 150 cm e 2000 arbusti di altezza compresa tra 80 e 120 cm. Il progetto prevede inoltre una manutenzione del verde nel corso del tempo con particolare attenzione ai primi 5 anni successivi alla messa a dimora delle essenze al fine di garantirne l'attecchimento e di prevedere la sostituzione di tutte le eventuali fallanze.

È prevista la realizzazione di una viabilità interna alla recinzione che in parte sfrutterà la viabilità interpodereale esistente e che avrà larghezza indicativa di 3,5 m. Essa sarà costituita da uno strato di sottofondo e da uno strato di granulare stabilizzato che al termine della costruzione dell'impianto saranno in larga parte asportati. Ad esclusione della citata viabilità "bianca" interna all'area tutta la superficie oggetto di intervento verrà inerbata.

Per quanto riguarda la sorveglianza, nel sito verrà installato un sistema di sicurezza costituito da telecamere termiche. L'unica fonte di luce costante, caratterizzata da sistema cut-off, sarà presente presso la cabina di consegna. Gli altri fari disposti lungo il perimetro dell'impianto si attiveranno solo in caso di necessità e si spegneranno in automatico.

1.3 - Cantiere

La fase di cantiere sarà caratterizzata da una durata stimata in circa 160 giorni che potrà essere condizionata principalmente dall'approvvigionamento delle apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento dell'impianto (inverter e trasformatori). Le principali attività saranno:

- delimitazione e livellamento delle porzioni di terreno caratterizzate da dislivelli non compatibili con l'allineamento del sistema pannello/inseguitore e realizzazione pista perimetrale;
- realizzazione della recinzione e installazione del cantiere;
- livellamento del terreno ove dovranno essere installate le cabine elettriche;
- realizzazione sottofondo e platee prefabbricate;
- posa nel terreno delle strutture portanti dei pannelli fotovoltaici con l'impiego di piccole trivelle da campo;
- posa della struttura delle cabine elettriche e posa container;
- installazione pannelli fotovoltaici;
- esecuzione dei collegamenti elettrici interni all'area di intervento;
- posizionamento inverter e apparecchiature elettriche all'interno delle cabine e loro collegamento alle linee;

- scavo e posa cavo MT per collegamento elettrico alla cabina di consegna;
- posizionamento delle apparecchiature di controllo e monitoraggio;
- collaudo impianto;
- messa a dimora della fascia arborea-arbustiva perimetrale.

Saranno eseguite differenti tipologie di scavi: a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e di monitoraggio; a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT e MT e delle fondazioni lineari; a sezione obbligatoria per le fondazioni delle componenti elettromeccaniche. Gli scavi saranno realizzati con mezzi meccanici evitando scoscendimenti e franamenti. Il materiale di scavo sarà gestito allo scopo di preservare gli orizzonti superiori e fertili del suolo e temporaneamente depositato nell'ambito del cantiere per essere successivamente utilizzato per i reinterri. L'eventuale porzione di materiale di scavo che dovesse risultare eccedente sarà gestita quale rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e conferita presso centro autorizzato. Il proponente stima un volume complessivo tra scavo e scotico pari a 6.600 m³ di cui si prevede, in caso di accertata idoneità, il riutilizzo completo in sito. In relazione a ciò è stato acquisito apposito Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ex art. 24 del D.P.R. n. 120/2017.

1.4 - Impatti cumulativi

In un raggio di 2,5 km dall'area di progetto è stata verificata e valutata l'occupazione di suolo cumulata con altri impianti eventualmente presenti caratterizzati da potenza installata maggiore a 200 kW. All'interno dell'area indagata risultano presenti:

- impianto FV a terra realizzato in Comune di Piossasco distante 1.750 m dal sito di progetto;
- impianto FV a terra autorizzato (e non ancora realizzato) in Comune di Cumiana distante 350 m dal sito di progetto.

L'area complessiva occupata dai due impianti citati è risultata pari a 5,4 ettari che rappresenta lo 0,27% del territorio indagato; in considerazione anche della superficie occupata dal nuovo impianto in progetto la superficie complessiva occupata da impianti fotovoltaici a terra risulterà pari a 21,47 ettari che rappresenterà lo 1,09 % dell'intero areale indagato.

1.5 – Misure di compensazione ambientale/territoriale

Quale misura di compensazione ambientale-territoriale in progetto è prevista la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 150kWp in corrispondenza di un'area libera di proprietà del Comune di Cumiana, segnalata quale area a servizi nell'ambito del PRGC vigente e già selezionata dallo stesso Comune quale sito ritenuto ideale allo scopo. L'impianto sarà realizzato a completo beneficio del Comune di Cumiana che ha condiviso la soluzione individuata ritenuta nel complesso coerente con le indicazioni dell'Allegato 2 alle Linee Guida ministeriali approvate con D.M. 10 settembre 2010. Le modalità di attuazione della presente misura di compensazione da condividere con il Comune di Cumiana potranno essere individuate nell'ambito di una specifica convenzione che Società proponente e Comune potranno stipulare.

2. Quadro di riferimento programmatico

Dall'analisi del vigente PRGC, tav. B4, si evince che l'area oggetto di intervento è destinata ad uso agricolo (zone agricole proprie – EA).

La Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del sito allegata allo strumento urbanistico comunale inserisce il settore in esame in "classe II", in condizioni quindi di pericolosità moderata strettamente connessa alla limitata soggiacenza della falda superficiale. Trattasi di aree edificabili a valle di un'analisi di dettaglio a livello di progetto esecutivo finalizzata al superamento degli specifici condizionamenti previsti.

Il PRGC del Comune di Cumiana prevede, all'art. 28-bis delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), alcune specifiche disposizioni regolamentari in materia di impianti fotovoltaici, fornendo definizioni, limitazioni e norme a riguardo. Secondo il PRGC, al fine di regolare e controllare il fenomeno del consumo di suolo agricolo, tali impianti sono ritenuti ammissibili fino al raggiungimento di 45 ha di territorio agricolo utilizzato. Sulla base di dette disposizioni, completata tale soglia e valutato lo stato degli interventi ed i loro effetti sul territorio, il Comune potrà approvare una variante urbanistica al fine di disciplinare e regolare eventuali ulteriori installazioni di campi fotovoltaici a terra. Sulla base di quanto noto il Comune di Cumiana ha introdotto tali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. 56/77 relativamente all'inserimento di nuovi campi fotovoltaici sul territorio comunale (punto 9 dell'art. 28-bis delle NTA). Tuttavia, da quanto già precedentemente valutato e approfondito dagli Uffici e altresì emerso nel corso di analoghi procedimenti già esperiti, tali misure risultano essere in contrasto con i disposti del DM 10 settembre 2010 e pertanto non sono state oggetto di esame da parte delle Autorità competenti. Ad ogni modo si dà atto che il Comune di Cumiana non ha evidenziato criticità in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento.

Con riferimento al Piano di Zonizzazione acustica comunale il sito di progetto ricade in classe acustica III – aree di tipo misto ed è stata depositata una valutazione di impatto acustico.

Con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 l'area si colloca all'interno dell'ambito 43 "Pinerolese" e internamente all'Unità di Paesaggio 43.07 "Pianura dal Chisola al Rio Torto e Noce verso Pinerolo" identificata dall'art. 11 delle NdA come di tipo "VIII - Rurale/insediato non rilevante" in cui occorre consolidare gli insediamenti dispersi e mitigare la frammentazione determinata dai sistemi infrastrutturali esistenti. Inoltre l'area ricade anche tra le "Relazioni visive tra insediamento e contesto" di cui all'articolo 31 delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR, tipo SC 1 "Pianura dal Chisola al RioTorto e Noce verso Pinerolo", ritenute di particolare valore, dove occorre ripristinare gli aspetti alterati da interventi pregressi e la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento alle attrezzature tecnologiche; infine ricade nella componente morfologica di cui all'articolo 40 "Insediamenti rurali" di tipo m.i. 10 "Aree rurali di pianura" per le quali il PPR prevede il contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura e il potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte.

Inoltre per gli aspetti scenico-percettivi il PPR, nella Tavola P4, riporta l'esistenza di un "Fulcro del costruito" determinato dalla presenza del Castello di Piossasco, posto sul rilievo a monte del concentrico e classificato ai sensi dell'art. 30 delle NdA del PPR, per il quale le direttive prevedono la conservazione delle visuali da esso percepibili e l'insieme delle relazioni visuali nella loro più ampia estensione spaziale, con particolare attenzione agli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale. Il fulcro è situato a circa 3 km a nord est dal campo fotovoltaico.

Si segnala il vincolo paesaggistico connesso alla presenza di un lago con perimetro superiore ai 500 m a nord dell'impianto, bene tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e della relativa fascia di rispetto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del PPR.

L'area d'intervento ricade inoltre:

- entro il corridoio di connessione ecologica di cui all'art. 47, comma 2 delle NdA del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 (PTC2) della Città metropolitana di Torino, componente della Rete Ecologica Provinciale rappresentata alla Tavola n. 3.1 del PTC2. Il PTC2 individua quali elementi appartenenti ai corridoi di connessione ecologica, le aree peri-fluviali geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleovalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "*paesaggi di valore naturalistico*"; detto corridoio ecologico è da considerare quale "*area di attenzione*" ai sensi della D.G.R. 14 dicembre 2010 n. 3-1183;
- all'interno della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) n. 21 "Piosasco-Cumiana" dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 di cui al Piano Faunistico Venatorio provinciale istituita stante la diversificazione ambientale con alternanza di seminativi e aree incolte che la rende idonea alla riaffermazione della lepre;
- in terreni ricadenti in III Classe di Capacità d'Uso dei Suoli di cui alla D.G.R. 30 Novembre 2010 n. 75-1148, su un territorio comunale sprovvisto della I Classe. La classificazione agricola dell'area con suoli in III classe di capacità d'uso, in considerazione delle indicazioni di cui alla D.G.R. 14 dicembre 2010 n. 3-1183, successivamente confermate nell'ambito del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 15 marzo 2022 n. 200-5472, fa sì che essa non sia ricompresa tra le aree cosiddette inidonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra. Tuttavia ai sensi dell'art. 17, comma 8-bis delle NdA del PTC2, nei comuni in cui non sia rappresentata in maniera significativa la I classe di capacità d'uso (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale), si invita a porre attenzione alla tutela dei suoli di III classe di Capacità d'Uso dei Suoli, poiché anch'essi rivestono un interesse agronomico ed ambientale.

3. Quadro di riferimento ambientale

Nel corso dell'istruttoria, sulla base dell'esame della documentazione complessivamente depositata e dai contributi pervenuti, è stato delineato il seguente scenario.

3.1 - Acque

L'areale d'intervento è posto a circa 700 m a sud-ovest del T. Chisola che, nel tratto specifico, risulta essere identificato all'interno del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdGPO) dal Corpo Idrico "06SS2D116PI - T. Chisola" e a circa 300 m a nord del T. Arcolero a sua volta identificato nel PdGPO dal Corpo Idrico "06SS2T335PI - T. Noce". Essa risulta inoltre caratterizzata dalla presenza di due specchi d'acqua di origine artificiale alimentati

dall'affioramento della falda superficiale posti rispettivamente a circa 230 m a nord e a circa 700 m a nord ovest. Per quanto riguarda le acque sotterranee l'area di studio è ricompresa nella delimitazione del corpo idrico sotterraneo "GWB-S5 - Area Pinerolese nord o Pianura Pinerolese tra Chisola e sistema Chisone-Pellice" attinente al sistema idrico sotterraneo superficiale e del corpo idrico sotterraneo "GWB-P2 - Pianura Torinese settentrionale" attinente al sistema idrico sotterraneo profondo.

Sulla base delle evidenze progettuali l'impianto in progetto non interferirà né con il reticolo idrografico superficiale né con la falda acquifera: le strutture di fondazione in progetto presenteranno una profondità dichiarata in circa 1,5 m a fronte di una soggiacenza della falda superficiale attesa inferiore ai 5 m. Al fine di determinare nel merito le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del sottosuolo la progettazione ha eseguito in sito n. 4 prove penetrometriche dinamiche standard che, spinte fino ad una profondità di 5,20 m dal piano campagna, non hanno evidenziato la presenza di terreni saturi; esse hanno rinvenuto esclusivamente limitati livelli umidi, coincidenti con volumi relativamente permeabili immersi in terreni in prevalenza poco conduttivi dal punto di vista idraulico.

3.2 – Territorio e suolo

L'area interessata è situata in una zona pianeggiante lievemente inclinata verso est ad una quota tra 270 e 265 m s.l.m., compresa tra il tracciato autostradale A55 e la SS 589 Torino-Pinerolo.

Da un punto di vista geologico i terreni che interessano l'opera in progetto sono costituiti da depositi alluvionali quaternari alterati fortemente ferrettizzati. Tali depositi risultano contraddistinti da prevalente facies alluvionale con locali evidenze di origine glaciale; i terreni sono contraddistinti da una coltre superficiale a granulometria limoso argillosa spessa oltre 10 m, passante gradualmente in profondità a materiali granulari. Rispetto agli aspetti idrogeologici, la documentazione di progetto esamina i profili stratigrafici di tre pozzi esistenti in prossimità del sito di intervento: in particolare si osserva come i sedimenti che caratterizzano la porzione superiore della colonna stratigrafica siano caratterizzati da ghiaie e ciottoli in matrice fine e costituiscano l'acquifero superficiale; viceversa le sabbie e le ghiaie più profonde poste al di sotto di un potente orizzonte limoso posizionato tra 12 e 20 dal piano campagna costituiscano l'acquifero protetto. Le prove penetrometriche successivamente effettuate in sede progettuale hanno infine evidenziato la presenza di un assetto stratigrafico piuttosto omogeneo; sono infatti presenti, a partire dal piano campagna, alternanze di termini granulari alterati con ciottoli solo parzialmente integri e termini limoso sabbiosi.

L'intervento in esame comporta la sottrazione temporanea di una significativa superficie di terreni ad uso agricolo, per un tempo corrispondente al ciclo di vita utile dell'impianto stimata in circa 20 anni. Al termine del ciclo è prevista la completa dismissione dell'impianto, i cui costi saranno oggetto di apposita garanzia finanziaria, con ripristino del sito nelle condizioni *ante-operam*. Su tali superfici si originano, sulla componente suolo, impatti che intervengono nella fase di cantiere ed in quella di esercizio. I maggiori impatti sono prevedibili in corrispondenza del passaggio delle linee elettriche di media tensione, ove la sezione di scavo prevede approfondimenti sino a profondità di almeno 1 metro al di sotto del piano campagna.

Nel complesso la documentazione progettuale non evidenzia tuttavia particolari criticità in ordine agli aspetti idrogeologici, idraulici, geotecnici e di tutela del territorio.

La tipologia di opere e di accorgimenti progettuali non generano impermeabilizzazioni (ad esclusione di poche porzioni estremamente limitate e discontinue tra loro) né alterazione permanente delle caratteristiche del suolo e fanno sì che al termine della vita dell'impianto l'area possa dunque essere recuperata senza determinare effettivo consumo di suolo.

3.3 - Biodiversità

Dal punto di vista ecosistemico il nuovo impianto fotovoltaico sorgerà in corrispondenza di un'area agricola che, seppur mostri una scarsa variabilità ecosistemica, risulta essere inclusa in un corridoio ecologico individuato all'interno del PTC2 della Città metropolitana; tale area risulta caratterizzata da prati stabili sfalciati con al suo intorno presenza di alcune coltivazioni di mais e di pioppo. Ad una certa distanza dal sito di intervento, lungo il corso dei torrenti Chisola e Arcolero, si segnala inoltre la presenza di alcune fasce vegetate perifluviali anche piuttosto ampie caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

Con riferimento ai presenti aspetti si dà atto che il progetto in esame non prevede particolari impatti sulle componenti biodiversità, fauna e vegetazione. Per quanto rilevato e valutato, stanti le misure di mitigazione proposte, si ritiene, al contrario, che l'attuazione dell'iniziativa possa incrementare la variabilità ecosistemica e dunque la valenza ecologico-ambientale del sito di intervento. È prevista infatti la realizzazione di una nuova fascia vegetata mista arborea arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto di profondità pari ad almeno 8 m e secondo un sesto di impianto irregolare che ne dovrà garantire uno sviluppo naturaliforme. Tutta l'area sarà inoltre inerbita e mantenuta nel corso del tempo secondo un approccio volto a preservarne la valenza ecologica. Alla dismissione dell'impianto il sito potrà essere recuperato senza mostrare effetti significativi e negativi permanenti conseguenti alle opere in progetto.

3.4 - Paesaggio e beni archeologici

L'area oggetto di intervento non risulta soggetta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ad esclusione di un piccolo lembo nella sua porzione più settentrionale risultato interno alla fascia di tutela paesaggistica calcolata dalla sponda del lago artificiale posto a nord del sito. In tale area le opere in progetto riguarderanno esclusivamente recinzione perimetrale ed annessa fascia arborea-arbustiva di mascheramento. Nell'intorno del sito si riscontrano alcune coltivazioni di pioppo, collocate principalmente a nord e a ovest, che occludono la vista di tale area da Strada Torino (SS 589), principale via di collegamento tra il Comune di Piossasco e quello di Pinerolo. Inoltre, la presenza di coltivazioni a mais, che nel periodo estivo raggiunge altezze significative, ne rende difficile la vista. Infine, altra caratteristica del sito oggetto di intervento è la relativa vicinanza col torrente Chisola, le cui sponde sono caratterizzate da una rigogliosa vegetazione ripariale che ne impedisce ulteriormente la vista.

La progettazione ha valutato l'ambito percettivo e diversi punti bersaglio in considerazione di un areale allargato: sono stati individuati alcuni indicatori caratteristici distinti in paesistici e percettivi ed esaminati diversi con visuali e fotoinserti con analisi estese anche al sito d'interesse rappresentato dal Castello di Piossasco.

La realizzazione di una nuova fascia vegetata arborea-arbustiva perimetrale al sito di intervento garantirà un migliore inserimento dell'installazione in progetto nel contesto paesaggistico.

Con riferimento alla tutela archeologica ai sensi della parte II del citato Codice dei Beni Culturali, la competente Soprintendenza segnala come l'area oggetto di intervento rientri in un settore dell'agro di *Augusta Taurinorum* oggetto di centuriazione e di occupazione agraria in epoca

romana, come testimoniato da rinvenimenti occasionali in Regione Marsaglia. Dal momento che tale area non è stata oggetto di edificazione in epoca moderna, vengono ritenuti necessari approfondimenti in merito ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, quale componente del patrimonio culturale indicato nell'Allegato VII, punto 4, del D.Lgs. 152/2006. A tal riguardo il proponente assicurerà un'assistenza archeologica continuativa durante i lavori di scavo.

Si dà atto che nel corso dell'istruttoria sono state richieste le seguenti integrazioni principali:

- approfondimenti sulla valutazione dei possibili impatti connessi alla fase di cantiere ed in particolare la definizione di un piano di cantierizzazione;
- esplicitazione delle misure di compensazione ambientale-territoriale che si intendono attuare;
- valutazione del cumulo degli impatti in funzione degli impianti fotovoltaici già realizzati e autorizzati;
- approfondimenti in ordine alla conoscenza litostratigrafica del sottosuolo direttamente interessato dall'infissione dei pannelli fotovoltaici e dalla realizzazione delle opere;
- approfondimenti sugli scavi previsti per la posa delle linee elettriche in progetto;
- nuove soluzioni e ulteriori dettagli progettuali relativamente alle misure rivolte al conseguimento di un migliore inserimento ambientale dell'opera anche in considerazione delle sue interferenze con un corridoio ecologico segnalato nel PTC2;
- approfondimenti circa le possibili interferenze tra le opere ed i vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del paesaggio, nuovi dettagli progettuali in termini di "coni visuali" e "fotoinserimenti" e nuovi accorgimenti tecnico-progettuali utili a mitigare gli impatti sul paesaggio conseguenti all'installazione della cabina elettrica.

A seguito dell'esame della documentazione integrativa resa disponibile dal proponente e delle risultanze della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi simultanea convocata in via decisoria si evince che il progetto esaminato ha complessivamente dato riscontro alle richieste di integrazioni, approfondimento e chiarimento formulate nel corso della fase di consultazione del procedimento consentendo alle Autorità competenti di esperire le proprie valutazioni.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

Sulla base delle risultanze tecniche dell'istruttoria, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, l'Organo Tecnico per la VIA formula le seguenti considerazioni finali.

- Le opere in progetto risultano essere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e altresì ricomprese all'allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
- L'impianto fotovoltaico in progetto consentirà di produrre una discreta quota di energia elettrica da fonti rinnovabili pur non ricadendo in alcuna delle aree e siti cosiddetti non idonei di cui alla

D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 e al D.M. 10/09/2010.

- Sono state adottate specifiche soluzioni progettuali allo scopo di impedire la perdita di fertilità del suolo e il decremento della qualità paesaggistica e ambientale del sito.
- La siepe perimetrale a composizione mista arborea-arbustiva con funzione di mascheramento è stata modificata nel corso dell'istruttoria al fine di incrementarne la naturalità e altresì di garantire un migliore inserimento ambientale dell'impianto come richiesto.
- Rispetto al corridoio ecologico individuato dal PTC2 l'impianto con i previsti accorgimenti tecnico-progettuali ed interventi di mitigazione e attraverso la realizzazione di una siepe arborea-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto rappresenta oltretutto un'opportunità di riqualificazione ambientale di un'area attualmente caratterizzata da una scarsa variabilità ecosistemica. Nel merito si ritiene che l'iniziativa in progetto con i dovuti accorgimenti tecnici-progettuali e gestionali possa incrementare la diversificazione ambientale rispetto allo stato di fatto a vantaggio della biodiversità del sito. La realizzazione di una recinzione sollevata da terra consentirà il transito della piccola fauna; inoltre, in considerazione dell'ampia superficie occupata, si ritiene necessario che in sede di attuazione dei lavori vengano ricreati habitat favorevoli all'insediamento della microfauna.
- I moduli fotovoltaici saranno fondati esclusivamente su pali metallici infissi nel terreno con macchina battipalo (o avvitapalo) in assenza di qualsiasi tipo di struttura o basamento in cls; ciò consentirà, in fase di dismissione, di riportare il sito all'uso originario.
- La cabina di consegna ENEL è stata modificata al fine di mitigare gli effetti di alterazione del paesaggio e di renderla maggiormente attinente all'architettura circostante.
- Dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'iniziativa.
- Non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzata che possano precludere l'autorizzazione richiesta.
- Dalle risultanze dell'istruttoria condotta non sono prevedibili impatti significativi e negativi sulle diverse componenti ambientali interferite.

In considerazione delle caratteristiche progettuali, alla luce di quanto emerso sulla base degli approfondimenti tecnici condotti dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e dalle risultanze delle consultazioni e delle riunioni della Conferenza di Servizi ed in particolare della seduta conclusiva in data 18/7/2022, si ritiene che gli impatti legati alla realizzazione dell'impianto potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, adempimenti, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio indicati nella successiva **Sezione II**. Si ritiene pertanto che, nel pieno rispetto di quanto stabilito e prescritto, per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

SEZIONE II

Per il procedimento in oggetto trova applicazione la disciplina del monitoraggio introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui la presente relazione è parte

integrante, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo 28 ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate comporta, a carico della proprietà dell'impianto, quanto previsto dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 29 ed in particolare: *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

A) Condizioni Ambientali ex art. 5, comma 1 lett. o-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

1. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA come modificata ed integrata in corso di istruttoria e, successivamente approvata ed espressamente richiamata nell'ambito della D.D. n. 5234 del 10/10/2022 di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste; qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana di Torino.

Termine e modalità per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico, firmata dal Direttore lavori.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Città metropolitana di Torino.

Soggetto a cui inviare la documentazione: ARPA Piemonte e Città metropolitana di Torino - Dip. Ambiente e Vigilanza Ambientale, F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA.

2. Le misure di compensazione ambientale/territoriale previste dovranno essere attuate in conformità al progetto approvato in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e secondo una progettazione, una programmazione e un cronoprogramma che saranno preventivamente da condividere nei dettagli con gli Uffici del Comune di Cumiana eventualmente con la stipula di apposita convenzione tra le parti.

Termine e modalità per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta firmata dal Direttore lavori. Si specifica che, in funzione della specifica programmazione condivisa con il Comune di Cumiana, per quanto risultasse eventualmente ancora in corso di attuazione o di successiva attuazione alla data di fine lavori dovrà ugualmente essere trasmessa apposita relazione con annesso cronoprogramma sulla base dei quali dovrà risultare chiara la prevista calendarizzazione della totalità degli interventi inerenti alle misure di compensazione ancora da perfezionare;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Città metropolitana di Torino.

Soggetto a cui inviare la documentazione: ARPA Piemonte e Città metropolitana di Torino - Dip. Ambiente e Vigilanza Ambientale, Nucleo VAS e VIA e Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

In aggiunta alle condizioni ambientali di cui al paragrafo precedente il proponente è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito riportati:

B) Adempimenti

- Dovrà essere tenuta in debita considerazione la presenza in sito di una falda idrica assai prossima al piano campagna; in tal senso, in sede di progettazione esecutiva e di attuazione dei lavori, dovranno essere adottate particolari attenzioni e, se del caso, dovranno essere previsti specifici accorgimenti tecnico-progettuali a tutela della falda e delle stesse opere in progetto.
- La gestione dell'impianto non dovrà prevedere concimazioni minerali o diserbanti sul popolamento erbaceo e gli eventuali tagli, qualora non destinati all'alimentazione del bestiame, saranno da limitare allo stretto necessario e da programmare in modo tale da permettere alle specie erbacee di giungere a completa fioritura al fine di consentire l'insediamento di insetti impollinatori e dell'entomofauna caratteristica dei prati stabili. I tagli dovranno essere condotti in senso centrifugo (dal centro verso la periferia dell'area) in modo da consentire ad eventuali animali selvatici che avessero nidificato a terra, di fuggire. Per la stessa ragione, gli sfalci dovranno essere realizzati con macchine agricole a bassa velocità di transito (non superiore a 10 km/h) dotate di barre falcianti posizionate a 15 cm da terra o dotate di barre di involo o di emettitori di ultrasuoni che consentano alla fauna presente di allontanarsi prima dell'arrivo dell'attrezzo di taglio. Inoltre per favorire la frequentazione da parte della lepre si richiede che il miscuglio di sementi utilizzato per la realizzazione della copertura erbosa contenga un'alta varietà di specie, soprattutto graminacee e leguminose, sempre individuate fra quelle autoctone e caratteristiche dei prati stabili.
- Per le operazioni di periodico lavaggio dei pannelli non dovranno essere utilizzati detergenti o altre sostanze chimiche inquinanti e dovranno essere adottate idonee misure di risparmio idrico; in tutti i casi dovrà essere evitato il consumo di acque destinate al consumo umano.
- Tutte le operazioni relative alla fase di cantiere e alla successiva fase di esercizio dovranno aver cura di contrastare ed impedire l'insediamento in loco e la diffusione di specie esotiche invasive, ponendo in atto misure e accorgimenti tecnici specifici (es. scelta di cultivar erbacee meno idroesigenti, oculata pianificazione delle operazioni di sfalcio, eventuali irrigazioni di soccorso, ecc..) e, se del caso, prevedendo specifiche azioni di contrasto. In tal senso si ritiene preferibile che la siepe arborea-arbustiva venga piantata già nelle prime fasi di lavoro.
- Durante le fasi di cantiere, di recupero ambientale e di successivo ripristino dell'originario stato dei luoghi si dovrà aver cura di gestire gli orizzonti superficiali del suolo in modo tale da evitarne il degrado e prestando attenzione affinché essi vengano riposizionati in sito nel giusto ordine. In particolare, al fine di garantire le condizioni migliori per l'insediamento di una coltura erbacea superficiale e di conservare le funzionalità ecosistemiche del suolo, si ritiene opportuno che i movimenti terra necessari al livellamento delle superfici secondo le quote di progetto o i recuperi di materiali da scavo in loco vengano realizzati a seguito di preventiva asportazione e accantonamento dello strato agrario (top soil) da ridistribuire in superficie al termine delle operazioni.
- Laddove il continuo e prolungato passaggio dei mezzi d'opera comporti la compromissione della cotica erbosa preesistente ovvero in tutti i casi di eventuale compromissione della stessa,

detta copertura dovrà essere ripristinata attraverso la semina o trasemina di specie idonee alle condizioni sito-specifiche.

- Gli scavi per la posa degli elettrodotti su suolo libero dovranno essere attuati con le dovute attenzioni in un'ottica di massimo contenimento degli impatti sulla componente suolo ed evitando l'impiego di cemento.
- Internamente all'area recintata dovranno essere previsti specifici interventi rivolti all'aumento della diversità ambientale del sito ed in particolare alla creazione di habitat favorevoli all'insediamento della microfauna. Nello specifico, in adiacenza alla recinzione perimetrale e in ulteriori posizioni tali da non creare problemi alle future operazioni di sfalcio e manutenzione, dovranno essere posizionate cataste di legna e/o mucchi di ciottoli che possano creare habitat favorevoli per insetti, micromammiferi e rettili.
- Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto tutti gli interventi e misure di cautela necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui/sostanze eventualmente originati/e, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Al fine di evitare inquinamenti delle acque superficiali e sotterranee e del suolo occorrerà tener conto che:

- le acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls, che contengono una forte componente di materiale solido, dovranno essere adeguatamente trattate;
- si dovrà prevedere la separazione di oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque i quali saranno classificati come rifiuti speciali e conferiti per lo smaltimento finale e/o recupero presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

In fase di cantiere il proponente dovrà pertanto predisporre un idoneo disciplinare per la formazione/informazione del personale ai fini della corretta gestione di eventuali interventi di rimozione inquinanti conseguenti a possibili sversamenti accidentali. Si precisa che, in merito alle acque meteoriche, eventuali immissioni su suolo non devono creare ruscellamenti e che comunque non devono determinare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate. Si deve tener conto inoltre del divieto, previsto a norma del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di immissione di acque meteoriche in acque sotterranee.

Per le acque meteoriche dovranno altresì essere verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 1/R 2006. In merito alle attività di cantiere si ricorda che, come noto, eventuali scarichi di acque reflue che si origineranno durante tali attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente, sia qualora recapitino in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici) sia nel caso in cui recapitino in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali). Inoltre, qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si svolgano attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R 2006, dovrà essere redatto il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'Ente competente.

- Gli esiti delle attività di caratterizzazione qualitativa dei materiali di scavo da effettuarsi in sede

di progettazione esecutiva e comunque obbligatoriamente prima dell'avvio dei lavori, così come previsto nell'ambito dello specifico Piano Preliminare di Utilizzo in sito ex art. 24 D.P.R. n. 120/2017, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana di Torino e ad APRA Piemonte.

- Riguardo alla fertilità dei suoli, tenuto conto di quanto disposto dalla D.D. Regione Piemonte – Direzione Agricoltura del 27 settembre 2010 n. 1035 avente come oggetto: *“Approvazione delle Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superficie agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra”*, dovrà essere previsto un monitoraggio nei tempi e modi stabiliti da tale provvedimento.
- Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio e di manutenzione della siepe arborea-arbustiva perimetrale e delle coperture erbacee prevedendo nel tempo il ripristino delle fallanze ed eventuali irrigazioni di soccorso. Le presenti attività di controllo dovranno essere rivolte anche al monitoraggio del possibile sviluppo di specie esotiche invasive all'interno e all'esterno del parco fotovoltaico. Il piano di monitoraggio ambientale, da articolare in considerazione dell'intera vita utile dell'impianto, dovrà essere trasmesso ad ARPA Piemonte e al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana di Torino - Nucleo VAS e VIA contestualmente alla comunicazione di avvio lavori e dovrà esplicitare le tempistiche con cui i risultati dei diversi monitoraggi saranno poi trasmessi al Dipartimento ARPA di Torino.
- Al Dipartimento ARPA di Torino e al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana di Torino – Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicate le dati di avvio lavori, di fine dei lavori e di inizio della fase di esercizio dell'impianto.

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003

**“Impianto fotovoltaico di potenza 9987 kWp localizzato in Comune di
Cumiana in Strada Marsaglie, zona Cascina Boria”**

**Proponente: JUWI DEVELOPMENT 03 S.r.l.
Comune: Cumiana**

ATTO N. DD 5234

DEL 10/10/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 690

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 alla costruzione e all'esercizio di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica da fonte solare, da installarsi in comune di Cumiana, località Strada Marsaglie - Cascina Boria.
Impresa Juwi Development 03 s.r.l. - cod. 024722

Premesso che:

La Società **Juwi Development 03 s.r.l.** con sede legale Verona, via Sommacampagna n. 59/D, C.F. e P. IVA n. 04596770232, ha presentato alla Città metropolitana di Torino in data 20/4/2022 (prot. 53114), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante tecnologia fotovoltaica, con potenza 9987 kWp, da installarsi al suolo in Comune di Cumiana – località Strada Marsaglie - Cascina Boria.

La stessa Società aveva già presentato, in data 22/12/2021 domanda di avvio della fase di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito della D.D. n. 2447 del 19/5/2021, di conclusione della fase di Verifica ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e dell'art.10 della L.R. 40/98 e s.m.i. con assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in parola.

Con nota prot. 31212 del 2 marzo 2022 del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 3546 del 12/1/2022, si era comunicato che, essendosi conclusa la verifica preliminare con esito positivo ed essendo avvenuta in data 28/2/2022 la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si è dato avvio all'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di impianto fotovoltaico sopra citato e, con successiva nota prot. 50014 del 12/4/2022, si è convocata la riunione della conferenza dei servizi in modalità sincrona per via telematica il giorno 21 aprile 2022.

La riunione suddetta si è conclusa con richiesta di integrazioni, che l'Impresa proponente ha trasmesso in data 10/06/2022, pertanto con nota prot. 84566 del 23 giugno 2022 si è convocata la seconda riunione della Conferenza per il giorno 14/7/2022, finalizzata all'esame delle integrazioni pervenute e all'acquisizione dei pareri conclusivi delle amministrazioni coinvolte.

A seguito di quanto discusso nel corso della riunione suddetta e riportato nel verbale, Juwi Development 03 s.r.l. ha trasmesso, in data 8/8/2022, ulteriori precisazioni e integrazioni documentali volontarie, ascritte a protocollo n. 106127 della Città metropolitana.

Preso atto che:

L'opera in progetto consiste in un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 9.987 kWp circa, da installarsi sul suolo in sito (superficie 16,7 ha circa) classificato dal PRGC vigente del comune di Cumiana tra le "Zone agricole proprie" (EA), in classe III di capacità d'uso del suolo e in classe II pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica, secondo le rispettive classificazioni della Regione Piemonte.

Non si ravvisano elementi di non idoneità ai sensi della DGR 3-1183 del 14/12/2010 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

La Società proponente dispone dell'area in cui si prevede l'installazione dell'impianto in oggetto, ubicata in Comune di Cumiana, località Strada Marsaglia - Cascina Boria, con i seguenti dati catastali: Foglio 77 su parte dei mappali 1 e 59 e Foglio 78 su parte dei mappali 6, 32, 35 e 37; in virtù del contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie per la durata di anni 30, allegato all'istanza di autorizzazione unica, sottoscritto in data 31 marzo 2020 con la proprietaria Immobiliare Musinè s.a.s. da GEM s.r.l. e volturata il 1° aprile 2020 a Juwi Development 03, nonché del successivo atto notorio trascritto in data 4/7/2022, registrato il 12/7/2022 e acquisto agli atti.

L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione in media tensione come da preventivo di e-distribuzione cod. T0737700, allegato all'istanza e accettato in data 2/12/2020 dal Proponente, che ha deciso di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto. Si prevede collegamento alla cabina primaria AT/MT PIOSSASCO tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna (D120-2-707799 'FOTOBORIA') e connessione tramite cavo interrato (Al 185 mm²) in strada asfaltata di lunghezza complessiva di 2,7 km circa.

Con le integrazioni spontanee pervenute in data 8 agosto 2022 è stata acquisita agli atti la validazione del progetto definitivo delle opere di connessione alla rete MT, datata 13/4/2021 da parte di e-distribuzione s.p.a., che provvederà a realizzare direttamente l'impianto di connessione stesso, di cui sarà proprietaria.

Per la realizzazione delle suddette opere non si rende necessario l'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio/servitù di cui al D.M. 327/2001 e s.m.i.

Preso atto che sono pervenuti agli atti della riunione decisoria della conferenza dei servizi del 14/7/2022 i seguenti atti di assenso e pareri conclusivi, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ad integrazione di pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati di carattere ambientale e paesaggistico acquisiti nell'ambito del provvedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale:

- Ministero dello Sviluppo Economico: Nulla Osta ai sensi dell'articolo 95 D.Lgs. 259/03 - n. 2021165 – Reg.U. 83910 del 6/7/2022 – Allegato 1.
- Terna s.p.a. - prot. n. P20210025149 del 25/3/2021: parere di compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il preesistente elettrodotto, a condizione che la realizzazione avvenga conformemente al progetto, già consegnato a Terna s.p.a., che si approva con il presente atto - Allegato 2.
- Parere della Città metropolitana di Torino - F.S. Tutela del Territorio n. prot. n. 88921 del 7/5/2022 - Allegato 3.
- Parere di ANAS s.p.a. - prot. n. 375324 del 6/6/2022 - Allegato 4.

Sono inoltre stati acquisiti agli atti i seguenti pareri e atti di assenso:

- Parere della Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale prot. n. 82715 del 4/7/2022.
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 13985 del 12/7/2022: nulla osta con prescrizioni in materia di tutela paesaggistica e di tutela archeologica.
- Relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte in data 27/7/2022.

In assenza di formalizzazione dell'atto espresso, nell'ambito della succitata riunione decisoria della Conferenza dei servizi, tenutasi il 14 luglio 2022, come risulta dal verbale della stessa, sono stati acquisiti in senso favorevole i seguenti pareri e atti di assenso da parte del comune di Cumiana:

- Dichiarazione di non interferenza delle opere con particelle catastali gravate da uso civico;
- Titolo abilitativo edilizio ai sensi D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- Nulla osta per interferenze con la viabilità di competenza comunale - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- Compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
- Provvedimento autorizzativo semplificato ex DPR n. 31/2017 in materia di tutela del paesaggio;
- Approvazione della proposta, pervenuta in data 8/8/2022 con la sopra citata documentazione integrativa, di intervento compensativo a beneficio del Comune, consistente nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 150 kWp di potenza su terreno comunale, con le modalità che saranno definite con apposita convenzione, da stipularsi tra Società proponente e Comune prima dell'inizio dei lavori.

Dato atto che non sono stati espressi dissensi da parte degli Enti interessati in sede di conferenza dei servizi e che, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i. la mancata comunicazione della determinazione di competenza entro il termine previsto da parte di un soggetto invitato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di legge, è equiparata ad assenso senza condizioni; nello specifico devono ritenersi acquisiti in senso favorevole i seguenti pareri e atti di assenso, risultando i rispettivi soggetti competenti invitati e non intervenuti ai lavori della conferenza dei servizi:

- Parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998, di competenza dell'A.S.L. TO3;
- Nulla contro del Comando militare Esercito Piemonte;
- Nulla osta del comune di Piossasco per interferenze con la viabilità di competenza, ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Rilevata la necessità, per quanto riguarda i restanti atti di assenso, di formulare le seguenti prescrizioni, cui il titolare, ovvero il gestore dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica MT è tenuto ad ottemperare:

- La concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex LL.RR. 20/2022 e 12/2004, D.P.G.R. n. 14/R 2004, necessaria per l'attraversamento del T. Chisola da parte dell'elettrodotto di connessione in progetto, non essendo stati evidenziati dalla competente Struttura regionale motivi ostativi, potrà essere conseguita dal soggetto gestore dell'elettrodotto anche a valle dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza della Città metropolitana di Torino, entro la data di avvio lavori per la realizzazione dell'impianto.
- A seguito del parere di massima favorevole pervenuto da ANAS s.p.a. (Allegato 4), la Società proponente dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti dai disposti di legge allo scopo di giungere alla formalizzazione dell'assenso finale di competenza ANAS, entro la data di avvio lavori per la realizzazione dell'impianto.
- Dare attuazione agli obblighi connessi al T.U. 11/21/1933 n. 1775 e s.m.i. e alla L.R. 23/1984 e s.m.i. per quanto concerne la denuncia impianto di connessione alla rete elettrica entro la data di attivazione dello stesso.

Dato atto infine che:

Dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera.

Non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta.

Con nota in data 28 settembre 2022 (ns. prot. 124752) l'impresa proponente ha trasmesso le ultime

integrazioni documentali volontarie, inerenti gli elaborati aggiornati del progetto definitivo, che si approva con il presente provvedimento.

Visti:

- Il D.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alla indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- La D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 , relativa all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- Il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- La Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- L'art. 1 comma della 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città, metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1) Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa.

2) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'impresa **Juwi Development 03 s.r.l.** con sede legale in Verona – via Sommacampagna n. 59/D, P.IVA: 04596770232 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui all'*Allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sito sul territorio comunale di **Cumiana**, Loc. Strada Marsaglia - Cascina Boria.

3) Di approvare la sotto elencata documentazione progettuale definitiva e aggiornata dell'impianto, depositata in copia digitale unitamente all'istanza e con le successive integrazioni, in conformità alla quale dovrà essere realizzato l'impianto. Della stessa documentazione è stata altresì acquisita doppia copia cartacea ai fini della vidimazione per approvazione, una delle due copie rimarrà agli atti dell'Amministrazione mentre l'altra sarà restituita alla Società proponente.

AR1 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE: RELAZIONE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

AR1.1 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE: SINTESI NON TECNICA (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

AR2 RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (Arkistudio s.r.l. dott. Paolo Momo, 15/10/2021)

AR3 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

AR4 PIANO DI MANUTENZIONE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

AR5 PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

AR6 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Arkistudio s.r.l. dott. Claudio Cinel, 15/10/2021)

AR7 PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 14/04/2022)

AR8 RELAZIONE GEOTECNICA (Arkistudio s.r.l. dott. Paolo Momo, 30/05/2022)

A1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A2 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE "RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A3 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE "COMPONENTI PAESAGGISTICHE PINEROLESE" E "AMBITI E UNITA' DI PAESAGGIO" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A4 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE "BENI PAESAGGISTICI TORINESE E VALLI LATERALI" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A5 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: REGIONE PIEMONTE "SITI DELLA RETE NATURA 2000" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A6 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO-2: "SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A7 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO-2: "SISTEMA DEI BENI CULTURALI" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A8 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO-2: "QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO" E VARIANTE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) TORRENTE CHISOLA (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A9 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE: PRGC VIGENTE E PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A10 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE: REGIONE PIEMONTE "CAPACITA' D'USO DEI SUOLI" E "CARTA DEI SUOILI" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 02/09/2021)

A11 AMBITO DI INTERVENTO NEL CONTESTO ECOSISTEMICO (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A12 CUMULO CON ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA REALIZZATI ED IN PROGETTO

(Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A13 RILIEVO PLANIMETRICO DELL'AREA (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

A14 VALORE PERCETTIVO DELL'AMBITO DI INTERVENTO E "PUNTI BERSAGLIO" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A14.1 VALORE PERCETTIVO DELL'AMBITO DI INTERVENTO E "PUNTI BERSAGLIO DAL CASTELLO DI PIOSSASCO" (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

A15 INSERIMENTO AMBIENTALE

(Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

A16 TRACCIATO DELL'INTERCONNESSIONE CON CABINA PRIMARIA ENEL-DISTRIBUZIONE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

A17 SOLUZIONI COMPARATIVE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 15/10/2021)

A18 LAYOUT DI CANTIERE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 30/05/2022 seconda edizione)

- PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO: RELAZIONE E ALLEGATI (Per.Ind. Roberto Libè, 31/05/2022 seconda edizione)

- PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE: RELAZIONE E ALLEGATI (Per.Ind. Roberto Libè, 01/04/2021)

- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE COMPENSATIVE (Juwi Development 03 s.r.l., 05/08/2022)

A19 INDIVIDUAZIONE AREA PER INTERVENTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (Arkistudio s.r.l. arch. Tullio Toselli, 07/07/2022)

4) Che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/9/2010. Nello specifico il presente provvedimento comprende o sostituisce:

- Titolo abilitativo edilizio ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- Nulla osta per interferenza con linea elettrica MT - e-distribuzione ;
- Nulla osta per interferenza con linea elettrica AT - Terna;
- Nulla contro ai fini militari;
- Benessere e-distribuzione per opere di connessione alla rete elettrica (cod. T0737700);
- Nulla osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 per conduttura elettrica;
- Nulla osta per concessione beni demanio idrico (attraversamento T. Chisola con elettrodotto tramite tubi metallici staffati al ponte SP589), previa acquisizione del provvedimento finale;
- Nulla osta per interferenza elettrodotto interrato con viabilità ANAS ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, previa acquisizione dell'assenso finale;
- Nulla osta regionale per impianto elettrica linea elettrica ai sensi del RD n. 1775/1933 e LR 23/1984.

Il titolare, ovvero il soggetto effettivamente proprietario dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione elettrica MT, dovrà inoltre ottemperare, entro la data di avvio lavori, alle seguenti prescrizioni, già riportate in premessa:

- Acquisire la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex LL.RR. 20/2022 e 12/2004, D.P.G.R. n. 14/R 2004, per l'attraversamento del T. Chisola da parte dell'elettrodotto in progetto.
- Acquisire l'assenso finale di competenza ANAS s.p.a. per la posa dell'elettrodotto interrato nel sedime stradale della della S.S. (ex S.P.) 589 "dei Laghi di Avigliana" ai sensi del Titolo II del Codice della Strada, come da parere ANAS – Allegato 4.
- Dare attuazione agli obblighi connessi al T.U. 11/21/1933 n. 1775 e s.m.i. e alla L.R. 23/1984 e s.m.i. per quanto concerne la denuncia impianto di connessione alla rete elettrica (entro la data di attivazione dello stesso).

Il titolare è tenuto all'osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente citata nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Le opere dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

5) Di stabilire che, a prescindere da quanto possa essere indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 4), l'Autorizzazione perderà efficacia se i lavori non saranno iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro due anni dalla data di inizio, fatte salve eventuali proroghe che questa Amministrazione potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

6) Di vincolare l'autorizzazione al rispetto degli adempimenti indicati nel presente dispositivo e di quanto disposto dal provvedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

7) Di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente assentiti, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.Lgs.387/2003 e s.m.i. e dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011.

8) Di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere rimessa in pristino del sito e delle eventuali misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nell'impegno specifico allegato all'istanza. In merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, alla corresponsione, prima dell'avvio dei lavori, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Città metropolitana, di importo adeguato al valore di tali opere, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto fideiussorio potrà essere stipulato per una durata di anni 5, con obbligo di rinnovo prima della scadenza, per l'intero tempo di vita dell'impianto. Tale contratto non potrà subire variazioni né modifiche né annullamenti e/o cancellazioni senza il preventivo benestare della scrivente Amministrazione.

Nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture trovino un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo, previa valutazione congiunta della Città metropolitana e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno essere mantenute;

Preventivamente all'avvio dei lavori, il titolare dovrà inoltre stipulare apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'impianto per un importo pari a 50,00 Euro/kW di potenza, come previsto dalla D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314.

Le suddette garanzie finanziarie devono essere conformi alle indicazioni reperibili sul sito web della Città metropolitana: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/fonti-rinnovabili>, ed essere preventivamente approvate da questa Direzione.

9) Che il titolare dovrà comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nullasta

ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo ai Comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte.

10) Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, di cui dovrà essere indicata la data prevista, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Città metropolitana di Torino e al Comune sede dell'impianto la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto.

11) Di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica sarà realizzato direttamente da e-distribuzione s.p.a. e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è da intendersi automaticamente volturata al gestore di rete;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete elettrica.

12) Ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica.

13) Di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni. Sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

14) Di prendere atto che la presente autorizzazione non prevede scadenza, restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative.

15) Di dare atto che l'impianto fotovoltaico in fase di esercizio non altera in modo significativo il clima

acustico locale e rispetta i limiti della zonizzazione acustica comunale, come attestato dalla relazione previsionale allegata all'istanza. Per la fase di cantiere i limiti previsti dalla zonizzazione comunale possono essere oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

16) Di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'eventuale decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per cause di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

17) Che l'impresa proponente dovrà attuare gli interventi di compensazione individuati in sede di Conferenza dei servizi nei tempi e con le modalità da definirsi con il Comune di Cumiana, nell'ambito della convenzione che potrà essere stipulata tra le parti.

18) Che eventuali passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere comunicati alla Città metropolitana di Torino con contestuale istanza di voltura del presente provvedimento.

19) Che la presente autorizzazione deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di competenza.

20) Di notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale di questa Città metropolitana ai fini dell'adozione del Provvedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/10/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano per Guglielmo Filippini

ALLEGATO A	SCHEMA DESCRITTIVA
IMPRESA: Juwi Development 03 s.r.l.	CODICE IMPRESA: 024722

Impresa	Juwi Development 03 s.r.l.
<i>Partita IVA</i>	04596770232
<i>Sede Legale</i>	via Sommacampagna n. 59/D - Verona,
<i>Attività dell'Impresa</i>	Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
<i>Ubicazione impianto</i>	Cumiana , Loc. Strada Marsaglie - Cascina Boria - Cat. Foglio 77 mappali 1 (parte) e 59 (parte); Foglio 78, mappali 6 (parte), 32 (parte), 35 (parte) e 37 (parte).
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	impianto fotovoltaico di potenza nominale 9.987 kWp connesso a rete elettrica MT, con potenza di immissione pari a 8.000 kW

L'opera in progetto interessa una superficie complessiva di circa 16,7 ettari, inseriti nel contesto di un'area agricola attualmente coltivata a prato, in prossimità del confine con il Comune di Piossasco, nei pressi di Cascina Boria e Lago Paradiso.

L'impianto fotovoltaico è costituito da:

- n. 17.524 moduli fotovoltaici da 570 Wp, con ingombro lordo di 4,4 ha circa;
- n. 674 stringhe fotovoltaiche da 26 moduli;
- Inverter di campo, a ciascuno dei quali afferiscono mediamente 18 stringhe.

I pannelli sono assemblati su strutture infisse a terra tramite pali battuti e dotate di inseguitori monoassiali allineati su asse Nord-Sud con interasse tra le file di 4,7 m circa. L'altezza dal suolo dei moduli alla massima inclinazione sarà di 2,6 m circa.

Sono previste 2 power station all'interno del campo (dimensioni in pianta m 12,2 x 2,8; h 2,5 m), con trasformatori BT/MT che si conatteranno in MT alla nuova cabina di consegna (dimensioni 9,4 x 2,5; h 2,5 m), da realizzarsi presso l'intersezione tra Strada Cascina Boria e Strada Marsaglie, da cui si dipartirà il nuovo elettrodotto 15 kV di e-distribuzione, in uscita da cabina primaria AT/MT ubicata in comune di Piossasco - regione Combe, come da preventivo di connessione citato in premessa.

Sia la linea di media tensione che collegherà l'impianto alla rete, di competenza di e-distribuzione, sia la linea che sostituirà il tratto in cavo aereo oggi presente nell'area impianto FV saranno interrate e realizzate in cavo cordato ad elica.

Produzione di energia elettrica attesa: 14.500 MWh/anno circa, totalmente immessa in rete al netto del consumo dei servizi ausiliari.

Per i dettagli degli schemi impiantistici, delle planimetrie e dei manufatti si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda.

.DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616806 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

14/09/22



Autocertificazione:
marca nr. 01200954061401
del 03.06.2022

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali
Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta -
Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica

SPETT.LE JUWI DEVELOPMENT 03 SRL
VIA SOMMACAMPAGNA, 59/D
37137 VERONA (VR)
PEC: JUWIDEVELOPMENT03@LEGALMAIL.IT

Pratica MiSE -TO/SETT.3/FM/2022069/INTERFELET/
All.: nota spese

Oggetto: istanza di preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 56 D.L.vo 259/03 inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica sotterranea in MT, BT e classe 0 afferenti l'impianto fotovoltaico da realizzarsi in località via strada Marsaglie nel comune di Cumiana (TO).

Con riferimento all'istanza rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato al n. 64468 del 08.06.2022 nonché alla successiva precisazione di cui alla nota PEC protocollata in arrivo al n. 80231 del 30.06.2022, nel comunicare l'avvio di un apposito procedimento amministrativo in merito, si precisa che:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lvo 259/03 (ex art. 95 Codice 2003);
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Massetti Fabrizio disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 011/5763421;
4. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IX – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica – via Alfieri, 10 – 10121 Torino.

Tutto ciò premesso

QUESTO ISPETTORATO TERRITORIALE

- VISTO** l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione del medesimo articolo;
- VISTO** il progetto tecnico allegato all'istanza, catalogato con n. 2022069;
- VISTA** la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000”, allegata all'istanza, ove si dichiara che all'interno dei fondi interessati dalla realizzazione delle condutture di energia elettrica di cui in oggetto, non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze;
- VISTA** la dichiarazione di impegno, prodotta con nota integrativa, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra gli impianti da realizzare e i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione, prodotto in copia conforme all'originale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verona – Uff. Terr.le di Verona 1 in data 11.05.2022 al n. 1700 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e dal D.L.vo 259/03

RILASCIA,

Via Alfieri, 10 – 10121 Torino
tel. +39 011 5763421 – fax +39 011 5763436
e-mail it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it
Referente: FT Massetti Fabrizio



per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi dell'art. 56 del D.Lvo 259/03 (ex art. 95 Codice 2003), per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) *non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche in oggetto;*
- 2) *nella posa delle medesime condutture, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.*

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa sotterrata della tubazione metallica in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta medesima società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta stessa società di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione di conformità, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;
4. ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA;
5. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Si allega, al presente Nulla Osta, la nota inerente le spese sostenute da questa Amministrazione ai sensi del D.M. 15 febbraio 2016 per il procedimento in oggetto da cui si evince che il totale delle stesse è pari a € 224,37, di cui 140,40 euro versati in acconto.

Pertanto si chiede di voler provvedere ad effettuare il versamento di 83,97 euro (ottantatre,97 euro) sul conto c/c postale n. 71935720 o bonifico bancario: IT81P 0100003245 344 018 2569 03 con la causale "Saldo Compensi istruttoria di cui art.2 comma 1– lett. e) del D.M. 15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/03 – saldo pratica: MiSE/ISP-TO/FM/202069/INTERFELET e successivamente far pervenire l'attestato del versamento e/o bonifico sopra indicato tramite PEC (dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it)..

Visto: Massetti, Langone

Firmato digitalmente da: Vincenzo Zezza, DIRIGENTE
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 05/07/2022 09:44:39
Ing. Vincenzo Zezza

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative indicate nel presente provvedimento nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

PEC

Spett.le
**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA
AMBIENTALE**
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Spett.le
Comune di Cumiana TO
comune.cumiana.to@legalmail.it

Spett.le
Comune di Piossasco TO
comune.piossasco@legalmail.it

Spett.le
ARPA PIEMONTE
Agenzia Regionale Protezione Ambiente
protocollo@pec.arpa.piemonte.it
Protocollo

OGGETTO: Prot. n. 19867/TA0-O4 Torino, 17 febbraio 2021 Posizione: VER 952. Linea elettrica a 380 kV 21396A1 “Magliano A.- Piossasco” (T.396) campata 156. Progetto denominato “Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza nominale di 9987,3 kWp.

Facciamo riferimento alla richiesta in oggetto della Città Metropolitana di Torino,. Ns.prt. **GRUPPO TERNA/A20210013903-18/02/2021**. Al riguardo segnaliamo che il progetto in esame, da considerarsi come nuova costruzione, deve necessariamente risultare compatibile con il preesistente elettrodotto e in particolare, dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, qui appresso meglio specificate:

- D. M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D. P. C. M. dell’8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Precisiamo quindi che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/03, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica, rispettando nel contempo le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. in parola.

La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8/07/03 è stata indicata dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. n.156 del 5-7-2008, (Supplemento Ordinario n.160) e adottata dalla scrivente Società, che utilizza un modello di calcolo bidimensionale semplificato, secondo quanto previsto dalla norma CEI 106-11-Parte 1.

Dall'esame della documentazione progettuale a noi pervenuta, abbiamo constatato che l'impianto fotovoltaico e i relativi locali accessori, risultano essere all'interno della fascia di rispetto nella quale il CEM è superiore al valore di obiettivo di qualità.

Considerato tuttavia che la destinazione d'uso del manufatto comporta una presenza saltuaria di personale, riteniamo che la costruzione in argomento, per la sua tipologia, non sia assoggettata alla verifica del suddetto obiettivo di qualità, a condizione che la destinazione d'uso non sia variata per alcun motivo e che la presenza di persone non sia prolungata oltre le quattro ore medie giornaliere.

L'intervento risulta quindi **compatibile** con il preesistente elettrodotto, a condizione che la realizzazione avvenga conformemente al progetto a noi consegnato.

In ogni caso il rilascio del nostro parere è subordinato alle seguenti condizioni e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- **che venga consentito in ogni tempo al nostro personale ed aventi causa l'accesso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro elettrodotto.**
- Durante la costruzione ed il mantenimento dell'impianto in oggetto, vengano mantenute le **distanze di rispetto verticali e orizzontali delle linee elettriche aeree AT** (vedi scheda allegata).

Ricordiamo che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di **380.000** Volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale.

Avvertiamo, infine, che i sostegni della linea elettrica sono dotati di impianto di messa a terra, realizzato in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti nell'ambito della costruzione ed esercizio di elettrodotti ad alta tensione, che potrebbe drenare nel terreno correnti elettriche in seguito a guasti e/o scariche di origine atmosferica.

Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera.

L'Unità Impianti Torino – Strada del Drosso n.75 - CAP 10135 Torino tel. 011-2065914, fax n. 011-2065905 aot-torino@pec.terna.it rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

Prt14377

AOT TO/UITO/ppm/bc/az

*Allegati: prt14377_relazione di calcolo_nuovo campo FV comune di Cumiana TO
Distanza sicurezza da sostegno e linee AT 380 kV
Elenco elaborati*

Il responsabile UITO

Pier Paolo MENZATO

Classificazione	02.11
Codice opera	
DIREZIONE RA5	

Data e numero protocollo sono presenti nel file segnatura xml

Al Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Ing. Claudio COFFANO
SEDE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, per il progetto di impianto fotovoltaico a terra di potenza 9987 kWp localizzato in Strada Marsaglie zona Cascina Boria.

Comune: Cumiana.

Proponente: Juwi Development 03 S.r.l.

Convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi

Si trasmette la nota allegata.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Torino, li 29/06/2022

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 e 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, per il progetto di impianto fotovoltaico a terra di potenza 9987 kWp localizzato in Strada Marsaglie zona Cascina Boria.

Comune: Cumiana.

Proponente: Juwi Development 03 S.r.l.

Convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi

In riferimento alla vs. richiesta espressa con nota prot. 84566/LI del 23/06/2022, si constata che le osservazioni formulate nei precedenti pareri sono state recepite ed esplicate nella relazione geotecnica del maggio 2022 a firma del Dott. Geol. Momo.

Visto Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Il Funzionario
Dott. Geol. Gabriele Papa



AAG/SP

Rif. Nota Città Metropolitana di Torino "posizione n. VAL 344"

Rif. Ns. Prot. n. I.0305773 dell'11.5.2022

PEC

Spett.le CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c. COMUNE DI CUMIANA
comune.cumiana.to@legalmail.it

COMUNE DI PIOSSASCO
comune.piovasco@legalmail.it

DITTA JUWI DEVELOPMENT 03 s.r.l.
juwidevelopment03@legalmail.it
arkistudio@pec.arkistudio.eu

AREA GESTIONE RETE
S E D E

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 e 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, per il progetto di impianto fotovoltaico a terra di potenza 9987 kWp localizzato in Strada Marsaglie zona Cascina Boria.

Comune: Cumiana.

Proponente: Juwi Development 03 S.r.l.

Si fa riferimento alla nota, di pari oggetto, menzionata in epigrafe, con la quale la scrivente Struttura Territoriale Anas è stata interessata al relativo procedimento amministrativo in ragione del recente trasferimento alla Rete Stradale di Interesse Nazionale della S.S. (ex S.P.) 589 "dei Laghi di Avigliana".

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Al riguardo, sentita la competente Area Gestione Rete, si esprime, rispetto al progetto di che trattasi, **parere di massima positivo**, fermo restando il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni, rilevanti ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 Legge 241/1990.

- Per la parte concernente la percorrenza della SS 589 con elettrodotto/linea elettrica, l'effettuazione dei relativi lavori, anche a fini dei controlli di Polizia Stradale, è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di un apposito e specifico provvedimento autorizzativo (Titolo II del Codice della Strada) in capo al soggetto effettivamente proprietario dell'infrastruttura elettrica interferente (per esempio: E-distribuzione S.p.A.).
- Il provvedimento di cui sopra dovrà essere richiesto, alla Struttura Territoriale Anas Piemonte e Valle d'Aosta, mediante istanza *ad hoc* (presentata, come detto, dal soggetto effettivamente proprietario dell'infrastruttura elettrica interferente) corredata dalla documentazione tecnico-progettuale¹ e dai documenti amministrativi di rito → cfr. www.stradeanas.it > Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica.
- Nell'ambito procedimento in parola, necessario ai sensi del Codice della Strada, è prevista, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada); potrà inoltre essere previsto il pagamento di canoni (art. 27 comma 7 Cod. Strada) nonché la produzione di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.
- Resta inoltre fermo che, per l'inizio-lavori e relativo cantiere stradale, potrà essere necessaria l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti Uffici Anas.

Distinti saluti,

Signed by "IREC ZONFASU F
AREA AMMINISTRATIVA/GERENZIALE
on 06/06/2022 12:04:46 CEST

FORNARO

Approvato  da Fornaro
il 06/06/2022 alle 11:36:29 CEST

¹ Si anticipa che, in ogni caso, la documentazione tecnico-progettuale dovrà comprendere delle sezioni quotate e recare l'esatta indicazione del lato di posa.

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA AMBIENTALI

**“Impianto fotovoltaico di potenza 9987 kWp localizzato in Comune di
Cumiana in Strada Marsaglie, zona Cascina Boria”**

**Proponente: JUWI DEVELOPMENT 03 S.r.l.
Comune: Cumiana**



Torino, (data protocollo)

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO

A **Torino Metropoli**
Città Metropolitana di Torino
Dip. Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

p.c. al Comune di **Cumiana**
pec: comune.cumiana.to@legalmail.it

p.c. al Comune di **Piosasco**
pec: comune.piosasco@legalmail.it

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica e archeologica
DESCRIZIONE	Comune: CUMIANA (To) Oggetto dell'intervento: Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza nominale di 9987,3 kWp. VAL 344, prot. 84566 del 23/06/2022 Valutazione di Impatto Ambientale, art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 e 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i
DATA RICHIESTA	Data di arrivo richiesta: 23/06/2022 Protocollo entrata richiesta: n. 12690 del 27/06/2022
RICHIEDENTE	JUWY DEVELOPMENT 03 s.r.l. - privato
PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTO DI VIA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) - Conferenza di Servizio 14/07/2022
PROVVEDIMENTO	Tipologia dell'atto: PARERE Destinatario: Città Metropolitana di Torino - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Città Metropolitana di Torino relativa al progetto di *Realizzazione di un campo fotovoltaico di potenza nominale di 9987,3 kWp*, nel comune di Cumiana;

Vista la documentazione inerente il progetto messa a disposizione di quest'Ufficio all'indirizzo web: http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente-provto/progetti_via/VER952cneijdNDOSI.zip;

Visto il parere espresso da questo Ufficio con prot. n. 4918 del 22/03/2022 in merito alla procedura di VIA;

Esaminata la documentazione integrativa messa a disposizione di quest'Ufficio all'indirizzo web: http://eds.cittametropolitana.torino.it/ener/ditte_vautor_cm.php;

Vista la comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte prot. n. 82715 del 04/07/200, protocollata agli atti di quest'Ufficio con il n. 13365 del 04/07/2022 e condividendone i contenuti;

Tenuto conto che nella fascia di tutela paesaggistica del laghetto esistente, il proponente prevede esclusivamente la recinzione dell'area e la piantumazione della fascia vegetata di mitigazione e non l'installazione di pannelli fotovoltaici, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, anche in considerazione dell'ampiezza dell'area d'intervento, richiede che le misure mitigative proposte, sia architettoniche che botaniche, indicate nelle relazioni trasmesse, siano realizzate a perfetta regola d'arte e con elementi vegetali da piantumarsi con dimensioni di pronto effetto, per i quali sia garantita una attenta manutenzione nel tempo.



Per quanto attiene alla tutela archeologica, si prende atto di quanto indicato nello Studio di Impatto Ambientale (elab. AR1, p. 56) in merito all'impegno ad assicurare un'assistenza archeologica continuativa ai lavori di scavo per la posa della rete elettrica. Questa Soprintendenza dovrà essere dunque preventivamente informata circa il calendario previsto per i lavori e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza.

Trattenendo agli atti la documentazione pervenuta, si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
IL DELEGATO

Arch. Cristina Lucca

*documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Cecilia CASTIGLIONI
(cecilia.castiglioni@cultura.gov.it)
dott. Federico BARELLO
(federico.barello@cultura.gov.it)

